5. INTERESSI DA CONCILIAZIONE E DA RAVVEDIMENTO: DIVERSO TRATTAMENTO AI FINI IRES

Con la risposta ad interpello n. 185/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IRES, gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale sono deducibili, mentre gli interessi versati in sede di ravvedimento operoso sono indeducibili.

Il caso esaminato nella risposta ad interpello

Una società, a seguito di contestazioni per indebita detrazione IVA su più annualità, ha definito il primo anno con conciliazione giudiziale e regolarizzato gli anni successivi con ravvedimento operoso, chiedendo conferma della deducibilità di tutti gli interessi versati, senza i limiti dell'art. 96, TUIR.

Gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini IRES in quanto hanno funzione compensativa del ritardo nell'esazione e non sono accessori al tributo: si deducono quindi secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa, anche se riferiti ad un'imposta indeducibile, e senza i limiti dell'art. 96, TUIR.

Gli interessi da ravvedimento operoso sono, invece, indeducibili ai fini IRES. Si tratta di interessi moratori con funzione risarcitoria che, in quanto accessori all'obbligazione tributaria, ne seguono il trattamento fiscale. Non si pone la questione dei limiti dell'art. 96, TUIR.



In sintesi, ai fini IRES:

- interessi da conciliazione giudiziale e da accertamento con adesione: **deducibili**, senza i limiti dell'art. 96, TUIR;
- interessi da ravvedimento operoso: **indeducibili**.

Conseguenze operative

Gli interessi da ravvedimento operoso imputati a conto economico vanno ripresi a tassazione con una variazione in aumento in dichiarazione. Si consiglia di utilizzare un conto contabile ad hoc (Interessi passivi da ravvedimento operoso) di modo che gli stessi siano analiticamente evidenziati ai fini della ripresa in aumento in dichiarazione dei redditi.